



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Risorse Umane – Settore Personale
Ufficio Reclutamento Personale Docente

Decreto n. *1011*

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI TRE RICERCATORI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO – ART. 24 C. 3 LETT. A) LEGGE 240/2010 – CO-FINANZIAMENTO DM 737/2021 (CUP: H39J21015650001)

Il Rettore

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957 n. 3;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 Maggio 1957 n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;
 VISTA la Legge 9 Maggio 1989 n. 168;
 VISTA la Legge 7 Agosto 1990 n. 241, concernente le “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTA la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTA la Legge 24 dicembre 1993 n. 537;
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 Maggio 1994 n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 42 del 20 febbraio 2001, concernente il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare quelle introdotte dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, in materia di produzione di certificazioni alle Pubbliche Amministrazioni;
 VISTO il D.M. 04.10.2000 avente ad oggetto “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23.12.1999”, nonché le successive modificazioni ed integrazioni, intervenute con i DD. MM. 09.01.2001, 01.02.2001, 27.09.2001, 15.05.2002, 02.09.2002 e 18.03.2015;
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 avente ad oggetto: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTO il D.Lg.vo 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTA la Legge 15 aprile 2004 n. 106 – Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico;
 VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTA la Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005;
 VISTO il decreto-legge 31 maggio 2005 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 31.03.2005 n. 43 ed in particolare l’art. 1-ter che dispone in materia di programmazione triennale;
 VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005 n. 246”, e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. 3.5.2006 n. 252 – Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico;
 VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;



VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito con modificazione dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1: “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”;

VISTO l’art. 26 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, che ha aggiunto all’art. 41 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 la lettera e-bis, introducendo nell’ambito della sorveglianza sanitaria, esercitata dal medico competente, la visita medica preventiva in fase preassuntiva, nonché l’art. 2-bis, che dispone che le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.”;

VISTA la Circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione 3 settembre 2010 n. 12: “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC.”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori a tempo determinato, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 242 del 24 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 220 del 21 settembre 2011, concernente “Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010”, emanato in attuazione della medesima norma;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 220 del 21 settembre 2011, concernente “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24, della legge n. 240/2010”, emanato in attuazione dell’art. 24 comma 2 lett. c) della legge 240/2010;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 336 del 29 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 1° settembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 200, concernente “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTA la ministeriale prot.n. 3822 del 2 agosto 2011, avente ad oggetto: “Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Applicazione art. 24 – Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTA la Legge 12 novembre 2011 n. 183, ed in particolare l’art. 15: “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 33 del 9 febbraio 2012, avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, ed in particolare l’art. 3 comma 6 e l’allegato 3;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012 n. 35, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in particolare le disposizioni di modifica ed integrazione della Legge 240/2010;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”, ed in particolare gli articoli 5, commi 2 e 5 lettera a), e 7;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 159 del 12 giugno 2012, “Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 29.07.2011”;

VISTO il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in



particolare l'art. 14 comma 3, che ha aggiunto all'art. 66 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 il comma 13-bis, innovando in materia di assunzioni di personale del sistema delle università statali;

VISTA la Legge 23 novembre 2012 n. 215, ed in particolare l'art. 5, contenente disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la ministeriale prot.n. 8312 del 5 aprile 2013, acquisita al protocollo generale dell'Ateneo in data 8 aprile 2013 al n. 6124, avente ad oggetto "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/12 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012", ed in particolare la parte in cui, tra l'altro, relativamente alle assunzioni di ricercatori a tempo determinato, a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera a) del dlgs 49/2012, dispone che le relative coperture di spesa devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ed in particolare l'art. 42: "Soppressione certificazioni sanitarie";

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 marzo 2015 "Modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie";

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 ottobre 2015 n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 1, comma 251, che ha modificato l'art. 66, comma 13-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 662 del 1° settembre 2016, con il quale sono state definite le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) della legge 240/2010 (precedentemente fissate con D.M. 2 maggio 2011 n. 236);

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 13 settembre 2016, n. 132, adottata ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017), ed in particolare l'art. 1, comma 303, che ha modificato l'art. 1, comma 1 lettere a e b, del DPCM 31 dicembre 2014, elevando la spesa di personale dal 30% al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, nonché l'art. 1 comma 338, con il quale è stato modificato l'art. 24 comma 3, lett. b) della legge 240/2010;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 372 del 1° giugno 2017, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 662/2016, concernente la corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) della legge 240/2010);

VISTO il Decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";

VISTA la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, avente ad oggetto: "Linee guida sulle procedure concorsuali";

VISTO l'Atto d'indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca prot.n. 39 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto "Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017";

VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).";

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;



VISTA la ministeriale prot.n. 990 del 18 aprile 2019, acquisita al protocollo generale dell'Ateneo in data 24 aprile 2019 al n. 9167, avente ad oggetto: "Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 – Cause di incompatibilità.", con la quale si segnala che, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 9 aprile 2019, "l'incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non può intendersi applicabile al rapporto di coniugio bensì esclusivamente al rapporto di parentela e affinità.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019: "Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 24 ottobre 2019;

VISTO il decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019: "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021";

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2012 n. 12: "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art.249, secondo cui i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, fissati nei precedenti articoli 247 e 248, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, tra cui sono ricomprese le istituzioni universitarie;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art.19: Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020: "Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 31 dicembre 2020;

VISTO il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 15 dicembre 2020;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.", ed in particolare l'art.1, comma 548, che ha istituito il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023, stabilendo che con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse fra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca;

VISTO il decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021: "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2021-20232 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

VISTO il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", ed in particolare l'art.10, comma 8, il quale dispone che le disposizioni dei precedenti commi del medesimo articolo 10 non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001, nonché l'art. 10, comma 9, il quale dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

VISTO il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021, ed emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021 al n. 25239, ed in particolare l'art. 10: Clausole finali, dal quale si evince che, per le procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico, l'applicazione di tale protocollo, che - tra l'altro – non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è facoltativo, e che



l'effettuazione in presenza delle prove orali è consentita solo in caso di assoluta impossibilità del loro svolgimento in forma telematica;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ed in particolare l'art.10-bis, così come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 3 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante "Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2021 al n. 1941 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto: "Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023", a norma degli artt. 4, comma 5, e 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 737, recante criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha assegnato, tra gli altri, a questo Ateneo risorse pari a € 728.828/63, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che vincola gli Atenei, come quello di Cassino, che hanno ottenuto, per gli anni 2021-2022, almeno € 150.000/00 e meno di € 1.000.000/00, ad attivare almeno un contratto a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11: "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ed in particolare il l'art.1, che di seguito si riporta: "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022";

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.", ed in particolare l'art.1, comma 297, che ha incrementato il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2022: "Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato" a decorrere dal 1° gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 24 maggio 2022;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria", ed in particolare l'art.3;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 ed entrata in vigore il 30 giugno dello stesso anno, che ha introdotto con l'art. 14 varie disposizioni in materia di Università e ricerca;

VISTI in particolare, l'art. 14, comma 6-decies, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 24 della Legge 240/2010, introducendo la figura del ricercatore unico, in luogo delle previgenti due tipologie a) e b), nonché il successivo comma 6-quinquiesdecies, secondo cui "per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027".



VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute, emanata in data 25 maggio 2022 e produttiva di "effetti dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia", con la quale – al "fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - è stato introdotto il nuovo "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", che sostituisce quello del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il vigente "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", emanato con la suindicata ordinanza del 25 maggio 2022, ed in particolare l'art.1. Ambito di applicazione, dal quale si evince che il protocollo ha l'obiettivo di "fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione del rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni" e che "non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché l'art. 10. Clausole finali, dal quale si evince che, per le procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico, l'applicazione di tale protocollo è facoltativo;

VISTA la nota ministeriale MUR prot. n. 9303 dell'8 luglio 2022, acquisita al protocollo generale dell'Ateneo in data 12 luglio 2022 al n. 12352, di chiarimento di alcuni aspetti regolati dall'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA la nota ministeriale MUR prot. n. 9732 del 28 luglio 2022, acquisita al protocollo generale dell'Ateneo in data 29 luglio 2022 al n. 12352, recante "Indicazioni operative su Dipartimenti di eccellenza (su cui vengono altresì fornite indicazioni relative all'attuazione della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 633), Programmazione triennale 2021-2023 e Piani straordinari di reclutamento.";

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, già Università degli Studi di Cassino, emanato - ai sensi della legge 240/2010 - con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'11 agosto 2018;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

VISTO il vigente "Regolamento per i ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) e lettera b) della legge 240/2010", approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di questa Università, nelle rispettive sedute in data 19 giugno 2019, ed emanato con decreto rettorale n. 560 del 2 luglio 2019;

VISTO il vigente "Regolamento sul finanziamento esterno di posti di professore e ricercatore", emanato con D.R. n. 772 del 17 novembre 2016;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2022/2024;

VISTA la delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, seduta del 18 ottobre 2022, trasmessa all'Amministrazione Centrale in pari data con nota prot.n. 19595, con la quale è stata richiesta l'attivazione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime d'impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della Legge 240/2010, per il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/08: Macchine a fluido (Settore Concorsuale 09/C1: Macchine e Sistemi per l'energia e l'ambiente), con imputazione della relativa spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico Ente, pari ad € 152.634/00, come segue:

- per il periodo dalla data di assunzione del ricercatore, prevista per il 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2025, sulle risorse attribuite all'Ateneo con il D.M. 25 giugno 2021 n. 737;
- per i primi sei mesi successivi al 1° luglio 2025, sulle seguenti risorse, pari ad € 25.439/00; € 12.300/00, a valere sui fondi della convenzione CNR, di cui è responsabile scientifico il prof. Gustavo FONTANA (pre-impegno n. 4283 del 26.10.2022) ed € 13.139/00 sui fondi del progetto SINBIO – Progetti Strategici 2019, in cui il prof. FONTANA è componente del gruppo di ricerca (pre-impegno n. 4253 del 24.10.2022);
- per i mesi successivi al 1° gennaio 2026, nell'eventualità che il contratto, di cui trattasi, avesse decorrenza successiva al 1° gennaio 2023, "il Dipartimento si rende disponibile a sostenere, eventuali ulteriori spese, dovute allo slittamento della data di inizio del contratto";

VISTA la delibera del Dipartimento di Lettere e Filosofia, seduta del 17 ottobre 2022, trasmessa all'Amministrazione Centrale in data 18 ottobre 2022 con nota prot.n. 19473, con la quale è stata richiesta l'attivazione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime d'impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della Legge 240/2010, per il Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02: Storia greca (Settore Concorsuale 10/D1: Storia antica), con imputazione della relativa spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico Ente, pari ad € 152.634/00,



come segue:

- per il periodo dalla data di assunzione del ricercatore, prevista per il 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2025, sulle risorse attribuite all'Ateneo con il D.M. 25 giugno 2021 n. 737;
- per i mesi successivi al 1° luglio 2025, sulle risorse del PNRR progetto Rome Technopole;

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, seduta del 17 ottobre 2022, trasmessa all'Amministrazione Centrale in pari data con nota prot.n. 19337, con la quale è stata richiesta l'attivazione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime d'impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della Legge 240/2010, per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/01: Metodi e didattiche delle attività motorie (Settore Concorsuale 11/D2: Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa), con imputazione della relativa spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carico Ente, pari ad € 152.634/00, come segue:

- per il periodo dalla data di assunzione del ricercatore, prevista per il 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2025, sulle risorse attribuite all'Ateneo con il D.M. 25 giugno 2021 n. 737;
- per i primi sei mesi successivi al 1° luglio 2025, sulle seguenti risorse, pari ad € 25.439/00, già messe a disposizione dal prof. Simone DIGENNARO, responsabile scientifico del relativo progetto di ricerca:
 - € 3.751,54: UPB DigennaroSCHANGE (pre-impegno n. 4176 del 17.10.2022)
 - € 16.726,20: UPB DigennaroSNEXT (pre-impegno n. 4177 del 17.10.2022)
 - € 4.961,26: UPB DigennaroSSIMCAS (pre-impegno n. 4178 del 17.10.2022)
- per i mesi successivi al 1° gennaio 2026, nell'eventualità che il contratto, di cui trattasi, avesse decorrenza successiva al 1° gennaio 2023, su ulteriori risorse, già destinate, con delibera del 14 settembre 2021, ma poi non utilizzate, per un analogo contratto per ricercatore a tempo determinato (art.24, comma 3, lett. a) Legge 240/2010) per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02: Metodi e didattiche delle attività sportive (Settore Concorsuale 06/N2: Scienze dell'esercizio fisico e dello sport) per lo sviluppo di un progetto dal titolo Camminare in Salute e per l'Ambiente (CASA);

VISTA la delibera del 24 ottobre 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 ottobre 2022, ha approvato - previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti - l'avvio delle seguenti procedure di selezione, ex art. 24 comma 3 lett.a) della L. 240/2010, con regime d'impegno a tempo pieno, con co-finanziamento sulle risorse, attribuite all'Ateneo con il D.M. 737/2021, e sulle ulteriori risorse, illustrate sopra per ciascuna delle tre procedure:

Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (Consiglio di Dipartimento del 18.10.2022)

- SSD ING-IND/08: Macchine a fluido (SC 09/C1: Macchine e Sistemi per l'energia e l'ambiente)

Dipartimento di Lettere e Filosofia (Consiglio di Dipartimento del 17.10.2022)

- SSD L-ANT/02: Storia greca (SC 10/D1: Storia antica)

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute (Consiglio di Dipartimento del 17.10.2022)

- SSD M-EDF/01: Metodi e didattiche delle attività motorie (SC 11/D2: Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa)

nonché ha approvato la deroga dei termini di vigenza del bando, fissato dal Regolamento di Ateneo in materia, emanato con D.R. n. 560 del 2 luglio 2019;

VISTA la nota del 24 novembre 2022, con la quale il Settore Bilancio dell'Ateneo ha comunicato che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 23 novembre 2022, si è espresso come segue: "valutata la documentazione fornita dal settore personale docente, prende atto che l'assunzione dei 3 ricercatori avverrà con fondi provenienti dal D.M. 737/2021 fino al 30 giugno 2025 e per il periodo successivo fino alla scadenza, su fondi provenienti da risorse esterne già impegnate dai rispettivi Dipartimenti. Pertanto non ha osservazioni da formulare al riguardo.";

VISTA la nota del 25 novembre 2022, con la quale il Settore Bilancio dell'Ateneo, in merito al settore concorsuale 10/D1: Storia antica, ha comunicato che, per il periodo successivo al 30 giugno 2025, è stato assunto il pre-impegno n. 4919 del 25 novembre 2022, pari ad € 25.439/00, sul "Fondo spese future per economie su progetti";

RITENUTO di far proprio, considerandolo prioritario, l'obiettivo fissato dal Ministro della salute nell'ordinanza del 25 maggio 2022, di prevenire e proteggere dal rischio di contagio da COVID-19 i soggetti coinvolti nella organizzazione e nella gestione della procedura concorsuale;

RITENUTO inoltre, basandosi la procedura, di cui trattasi, sulla valutazione del curriculum dei candidati, con discussione sullo stesso e contestuale accertamento della conoscenza della lingua straniera, indicata dal bando,



di poter disporre che tutte le riunioni della Commissione, compresa quella in cui sono invitati i candidati, si svolgano in modalità telematica, consentendone l'effettuazione in presenza, solo in caso di assoluta impossibilità del loro svolgimento in tale forma, rappresentata dalla stessa Commissione;

RITENUTO infine, alla luce della necessità di assumere quanto prima i vincitori della presente procedura di selezione, necessari per il supporto delle attività di ricerca, rendicontandone il relativo costo sugli specifici finanziamenti ministeriali, di poter applicare le disposizioni di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, fissate dagli artt. 247 e 248 della legge 77/2020 e richiamate dall'art. 249 della stessa legge, ed in particolare le seguenti:

- a) art. 247, comma 4, prima parte: "La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, ..."
- b) art. 248, comma 1, lettera a: "... lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità";

CONSIDERATO che, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2022, la spesa complessiva lorda, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per l'intero triennio, pari ad € 152.567/13 per ciascun ricercatore, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni previste per legge, trova piena copertura sulle risorse, illustrate sopra per ciascuna delle tre procedure;

CONSIDERATO inoltre che l'attivazione dei contratti in questione, interamente coperti con risorse esterne al budget di Ateneo, in base agli artt. 5, commi 2 e 5, e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, non rientra nelle limitazioni di spesa del personale, disciplinate dal medesimo decreto e dalla Legge 135/2012

CONSIDERATO infine che la presente procedura può essere attivata secondo le previsioni della disciplina transitoria di cui all'art. 14, comma 6-quinquiesdecies del citato D.L. n. 36/2022, come convertito dalla Legge n. 79/2022

DECRETA

Art. 1 - Oggetto del Bando

E' indetta una procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per l'assunzione di tre ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 comma 3 lett. a) della legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per i Dipartimenti ed i settori, di seguito indicati, unitamente a profili e caratteristiche:

Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica

un posto per il settore concorsuale 09/C1: Macchine e Sistemi per l'energia e l'ambiente

Area disciplinare: 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione;

Macrosettore: 09/C – Ingegneria energetica, termo-meccanica e nucleare;

Profilo: Settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 – Macchine a fluido;

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici);

Conoscenza lingua straniera: inglese

Durata: 3 (tre) anni;

Sede di svolgimento dell'attività: Cassino e Frosinone;

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica;

Regime d'impegno: Tempo pieno, con impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore, di cui almeno 60 ore di didattica frontale per anno accademico;

Attività didattica richiesta: Il vincitore del concorso dovrà svolgere attività didattica riguardante tematiche appartenenti al settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 (settore concorsuale 09/C1);

Attività di ricerca richiesta: Il vincitore del concorso dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito del settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 (settore concorsuale 09/C1), con particolare riferimento alla reale sostenibilità ambientale dei motori a combustione interna;

Terza missione: in accordo alle esigenze correnti della sede.



Dipartimento di Lettere e Filosofia

un posto per il settore concorsuale 10/D1: Storia antica

Area disciplinare: 10 – Scienze dell’antichità, Filologico-letterarie e Storico-artistiche;

Macrosettore: 10/D – Scienze dell’antichità;

Profilo: Settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 – Storia greca;

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici);

Conoscenza lingua straniera: inglese

Durata: 3 (tre) anni;

Sede di svolgimento dell’attività: Cassino;

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Lettere e Filosofia;

Regime d’impegno: Tempo pieno, con impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore, di cui almeno 60 ore di didattica frontale per anno accademico;

Attività didattica richiesta: attività didattica nell’ambito del SSD L-ANT/02 sui moduli del corso triennale e del corso magistrale, nonché nei percorsi di formazione di terzo livello, secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica del Dipartimento di Lettere e Filosofia e dell’Ateneo;

Attività di ricerca richiesta: In riferimento agli interessi scientifici generali ed alle attività di ricerca in atto presso la sede, la posizione è dedicata ad un candidato che dovrà avere elevata esperienza e competenza scientifica nel settore L-ANT/02 Storia greca;

Terza missione: Divulgazione, disseminazione e ricaduta sociale dei risultati della ricerca e dei suoi prodotti, anche in collaborazione con soggetti (pubblici e privati) esterni all’Università.

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

un posto per il settore concorsuale 11/D2: Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa

Area disciplinare: 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;

Macrosettore: 11/D – Pedagogia;

Profilo: Settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie;

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici);

Conoscenza lingua straniera: inglese

Durata: 3 (tre) anni;

Sede di svolgimento dell’attività: Cassino;

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute;

Regime d’impegno: Tempo pieno, con impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore, di cui almeno 60 ore di didattica frontale per anno accademico;

Attività didattica richiesta: didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, nell’ambito del settore concorsuale 11/D2 con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 “Metodi e didattiche delle attività motorie”;

Attività di ricerca richiesta: Attività di ricerca riferite al tema principale del progetto: “Il corpo come vettore semantico e strumento di analisi delle dinamiche sociali e individuali” e coerenti con il settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 “Metodi e didattiche delle attività motorie”; pubblicazioni scientifiche e attività di divulgazione;

Terza missione: con riferimento al progetto di ricerca, attività di messa in opera di progettualità e linee di intervento finalizzate al trasferimento scientifico e culturale della produzione scientifica.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Il suddetto requisito deve essere posseduto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero devono presentare la documentazione relativa:

- all’equivalenza, o alla richiesta di equivalenza, ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (sito web <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>)



ovvero

- all'equipollenza, o alla richiesta di equipollenza, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 (sito web <https://www.miur.gov.it/equipollenze>) del titolo, rilasciata dalle competenti autorità.

Non possono partecipare alla suddetta procedura di selezione:

- 1) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - 2) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
 - 3) i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non sono ammessi inoltre coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto;
 - 4) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti politici;
 - 5) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - 6) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 primo comma lett. d) del DPR 3/57;
 - 7) i cittadini italiani, soggetti all'obbligo di leva, che non siano in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e di Stati extracomunitari devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani;
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l'esclusione dalla procedura è disposta con motivato provvedimento del Rettore notificato all'interessato.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, nonché agevola la partecipazione dei portatori di handicap.

Art. 3 - Domande di ammissione

Per partecipare alla selezione, di cui all'art. 1, il candidato deve obbligatoriamente seguire la seguente procedura:

1. compila il modulo della domanda fornito per via telematica alla pagina: <http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx>, indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale) e seguendo le istruzioni in essa impartite; le operazioni di compilazione si concludono all'atto della lettura in alto a destra di un numero d'ordine, che dimostra l'acquisizione telematica della domanda da parte di questa Amministrazione;
2. stampa una copia del modulo, corredato del suddetto numero d'ordine - in carta libera - che, debitamente firmata, dovrà essere presentata - unitamente alla fotocopia del codice fiscale -, secondo le modalità di seguito indicate, a questa Università (Magnifico Rettore - viale dell'Università - Campus Folcara - 03043 Cassino FR) entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di quindici giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del relativo avviso cumulativo del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Entro il termine sopra indicato, per il cui rispetto fa fede la data di ricevimento della casella di posta elettronica certificata di arrivo, la domanda deve essere inviata, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.unicas.it esclusivamente da altra casella di PEC, non ritenendosi valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda inviata tramite



posta elettronica certificata deve risultare debitamente sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati e di copia di un documento di identità valido in formato PDF.

Eccezionalmente, in caso di comprovata impossibilità tecnica della spedizione telematica, la domanda può essere consegnata o spedita in forma cartacea, ma deve pervenire entro le ore 12 del suindicato giorno di scadenza del bando.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non si terrà conto delle domande consegnate, pervenute o spedite a questa Università oltre i termini prescritti, né degli atti prodotti dopo i predetti termini.

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.

La domanda di ammissione deve contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare a cui il candidato intende partecipare. Il candidato che intenda partecipare a più selezioni deve redigere e presentare distinte domande di partecipazione. In tale ipotesi le domande corredate dagli allegati dovranno essere inviate in plichi separati per ciascuna partecipazione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati a questa o ad altre Amministrazioni, anche al fine di partecipazione ad altre valutazioni comparative.

Nella domanda devono essere indicati il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione, nonché un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - viale dell'Università - Campus Folcara - 03043 Cassino (FR).

Questa Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104, possono richiedere nella domanda di partecipazione alla valutazione comparativa i benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge, allegando, in originale o in copia autenticata, certificazione relativa allo specifico handicap, rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 1 della Legge 15 Ottobre 1990 n. 295, operante presso l' A.S.L. competente per territorio.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato e fornito per via telematica, i candidati devono chiaramente ed obbligatoriamente indicare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, il codice di identificazione personale (codice fiscale), la residenza e il domicilio eletto ai fini della selezione, completo di recapito telefonico e di indirizzo di posta elettronica, nonché il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare, necessari ad individuare in modo univoco la selezione a cui si intende partecipare.

Inoltre, pena l'esclusione dalla selezione, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci:

- 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) il titolo di studio conseguito, che costituisce requisito necessario per la partecipazione alla selezione;
- 3) (se cittadini italiani) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- 5) se cittadini italiani, soggetti all'obbligo di leva, l'attuale posizione nei riguardi di tale obbligo;
- 6) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 7) di non essere stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- 8) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università o presso altri Atenei italiani, statali, non statali



o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

- 9) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nonché con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

I candidati stranieri (intendendo per tali i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e quelli extracomunitari), nella domanda redatta in lingua italiana, devono inoltre indicare:

- 10) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- 2) duplice copia di eventuali dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 19, 46, e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- 3) curriculum in duplice copia dell'attività scientifica, didattica e professionale, datato e firmato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva e contenente tutte le informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui si è in possesso;
- 4) unico esemplare di documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione, con relativo elenco in duplice copia, datato e firmato;
- 5) unico esemplare di pubblicazioni scientifiche, secondo l'elencazione esclusiva dell'art. 3 comma 1 del D.M. 25.05.2011 n. 243, nel numero indicato all'art. 1 del bando, con relativo elenco in duplice copia numerato, datato e firmato, contenente per ciascuna pubblicazione l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume dell'anno di riferimento;
- 6) supporto informatico, con cui fornire in formato .doc, .rtf e/o .pdf tutta la suindicata documentazione, comprese le pubblicazioni, presentata in allegato alla domanda.

Nel caso di presentazione della domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata, è sufficiente allegare un unico esemplare di tutta la documentazione, indicata nel capoverso precedente dai punti 1 a 5.

I documenti, i titoli e le pubblicazioni, che il candidato intende presentare, debbono essere prodotti mediante scansione di originale, copia autenticata o copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato C), oppure possono essere autocertificati, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato B) o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (allegato C).

Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000, non sono ammessi né i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, né gli atti di notorietà di eguale contenuto; essi devono essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R..

Relativamente alle pubblicazioni:

- a) per i lavori stampati in Italia, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dalla L. 15 aprile 2006, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico" e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, regolamento di attuazione della citata legge. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla domanda che attesti l'avvenuto deposito oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
- b) per i lavori stampati all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art. 3 del D.P.R. 445/2000). I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.



I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 – Commissione Giudicatrice

La Commissione giudicatrice è costituita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 del vigente Regolamento di Ateneo "per i ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) e lettera b) della Legge 240/2010", emanato con decreto rettorale n. 560 del 2 luglio 2019. Nella sua composizione si dovrà tener conto delle specifiche disposizioni in materia di pari opportunità, introdotte dalla legge 215/2012. Ai sensi dell'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che integra il vigente Regolamento di Ateneo, di cui al primo capoverso, non possono far parte della Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La composizione della Commissione viene resa pubblica mediante la pubblicazione del decreto rettorale di nomina sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni, previsto dall'art. 9 della legge 21 Giugno 1995 n. 236, per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il suddetto termine non preclude l'avvio dei lavori.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 5 – Criteri e modalità della procedura di valutazione dei candidati

La Commissione deve valutare i candidati con riferimento al settore concorsuale indicato all'art. 1 del bando. La Commissione in una prima riunione deve individuare i criteri e i parametri con i quali saranno effettuate le valutazioni, in fase preliminare, dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato, e, quindi, a seguito della discussione pubblica, dei titoli e di ciascuna pubblicazione. Devono essere, inoltre, individuati i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza delle lingue straniere, previste dal bando.

Sulla base delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, in particolare quelle contenute nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e nel protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, emanato con ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, tutte le riunioni della Commissione si svolgeranno in modalità telematica; l'effettuazione in presenza delle prove orali sarà consentita solo in caso di assoluta impossibilità del loro svolgimento in forma telematica.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI CANDIDATI

La valutazione preliminare dei candidati, che termina con un motivato giudizio analitico, per ciascun candidato, sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, viene effettuata secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con il D.M. 25 maggio 2011 n. 243, di cui si riportano gli artt. 2 e 3:

“Art. 2 (Valutazione dei titoli e del curriculum): 1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;



- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.”

“Art. 3 (Valutazione della produzione scientifica): 1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).”

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA

A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.



DISCUSSIONE PUBBLICA E PROVA ORALE

La discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica e la prova orale volta all'accertamento della adeguata conoscenza delle lingue straniere, previste dal bando, si effettuano secondo le modalità ed i criteri fissati nella prima riunione. Sono esclusi ulteriori esami scritti e orali.

A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni. Contestualmente attesta che la conoscenza delle lingue straniere, previste dal bando, sia adeguata rispetto al posto da ricoprire.

La discussione pubblica e la prova orale sono pubbliche.

Le prove, di cui al comma precedente, si svolgeranno secondo il calendario definito dalla Commissione; di esso verrà data notizia ai candidati, almeno 20 giorni prima, esclusivamente per via telematica alla pagina: <http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx>. E' possibile derogare al termine di preavviso qualora tutti i candidati esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

La mancata presentazione del candidato è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione.

GRADUATORIA DI MERITO E INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE

Al termine della valutazione, la Commissione redige una graduatoria di merito dei candidati che hanno sostenuto la discussione pubblica sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica. Quindi, con propria deliberazione, assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore della selezione.

Di ogni riunione la Commissione dovrà redigere apposito verbale, firmato in ogni pagina da tutti i componenti, che dovrà contenere indicazioni precise di tutti gli atti compiuti, delle discussioni avvenute e delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta durante il corso dell'adunanza. Al termine dei lavori, la Commissione redigerà una relazione riassuntiva degli stessi. Tutti gli atti della selezione verranno consegnati, in plico chiuso, al responsabile del procedimento, per i conseguenti adempimenti.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6 – Accertamento della regolarità degli atti e procedura di chiamata

La graduatoria di merito, unitamente all'individuazione del vincitore della selezione, è approvata con provvedimento del Rettore, che accerta la regolarità degli atti e dichiara il vincitore. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati della graduatoria derivante dalla presente selezione. Di tanto, viene data comunicazione a tutti i candidati ed al Dipartimento, che ha richiesto la selezione, per gli adempimenti successivi.

Nel caso in cui riscontrino irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Il Consiglio del Dipartimento, di cui sopra, con motivata delibera, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata del vincitore. Qualora decida di non effettuare la chiamata, dovrà motivarne adeguatamente le ragioni.

La proposta di chiamata del vincitore è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che autorizza la stipula del contratto di lavoro.

Art. 7 – Documenti di rito per la stipula del contratto

Il candidato risultato vincitore riceverà apposita comunicazione del Rettore con l'invito a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione, a pena di decadenza, i certificati concernenti quanto appresso elencato. In luogo delle certificazioni può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, anche utilizzando il prestampato che verrà allegato alla lettera di invito. Tuttavia, ai sensi di quanto



disposto dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000, non sono ammessi né i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, né gli atti di notorietà di eguale contenuto; essi devono essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R..

- 1) data e luogo di nascita;
- 2) cittadinanza;
- 3) godimento dei diritti politici alla data di scadenza del bando;
- 4) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari (solo cittadini italiani);
- 5) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- 6) il numero di codice fiscale;
- 7) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati.

I cittadini extracomunitari devono presentare, inoltre, un certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il cittadino extracomunitario residente in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve adempiere anche a quanto previsto al n. 4 del comma precedente.

Il contrattista, che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato deve dichiarare in forma sostitutiva l'Amministrazione presso cui presta servizio, impegnandosi a richiedere alla propria Amministrazione di essere collocato, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo.

Il medico competente dell'Amministrazione procederà a visita medica preventiva, prima dell'assunzione.

Art. 8 – Natura e stipula del contratto

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il Ricercatore è sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e conterrà le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- prestazioni richieste nell'ambito del programma e/o progetto di ricerca;
- regime d'impegno;
- trattamento economico complessivo;
- struttura di afferenza;
- nominativo del Responsabile della ricerca;
- settore concorsuale ed eventuale/i settore/i scientifico disciplinare/i, rientrante/i nel settore concorsuale, di pertinenza del programma e/o progetto di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- le modalità con cui il ricercatore è tenuto, durante e al termine del contratto, a relazionare sulle attività svolte ed i risultati conseguiti.

La prestazione in capo al ricercatore è quella indicata nell'art. 1 del bando. La prestazione deve essere eseguita personalmente dal contraente, il quale non può avvalersi di sostituti. L'attività di ricerca, specifica del progetto, è svolta sotto la direzione del relativo responsabile scientifico. La complessiva attività didattica e di ricerca è svolta secondo le disposizioni in uso per il personale di ruolo, sotto la direzione del responsabile del Dipartimento di riferimento. La titolarità del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di esso costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 9 – Durata del contratto e proroga

La durata del contratto è di tre anni; esso può essere prorogato per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte, effettuata secondo le modalità, i criteri e i parametri individuati dal D.M. n. 242 del 24 maggio 2011, da una apposita commissione, nominata dal Rettore e disciplinata con apposito regolamento di ateneo.

Art. 10 – Trattamento economico e previdenziale

Il trattamento economico è stabilito in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 8, primo periodo della Legge 240/2010, sulla base del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232, e dell'adeguamento introdotto con il D.P.C.M. 13 novembre 2020, nonché secondo quanto previsto dal Disciplinare di attuazione del D.M. n. 1062/2021.



Al trattatista si applica il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con iscrizione alle rispettive casse della ex gestione INPDAP presso l'INPS.

Art. 11 – Divieto di cumulo

Il contratto di cui al presente bando non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi Universitarie o con strutture scientifiche private, né con la frequenza di un corso di Dottorato di Ricerca, né con assegni ex art. 51 Legge 449/1997 e art. 22 Legge 240/2010, o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato. Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Per le attività compatibili, si applica la normativa dei Ricercatori di ruolo in regime d'impegno a tempo pieno, di cui all'art. 6 della Legge 240/2010.

Art. 12 – Recesso

Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

Trascorso il termine suddetto il Ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al Ricercatore per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del termine, in assenza della proroga, o scadenza dei nuovi termini stabiliti dalla proroga;
- dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
- da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o programma di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Inoltre, comporta l'automatica risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.", nonché dal "Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale", emanato con decreto rettorale n. 628 del 25 luglio 2014. Il trattatista si impegna a prenderne visione sul sito web di Ateneo alla pagina <http://www.unicas.it/ateneo/norme-e-regolamenti.aspx>. L'Università, anche con modalità informatiche, ne consegna una copia al contraente, il quale ne accusa ricevuta; tale corrispondenza va ad integrare il contratto."

Art. 14 – Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione presentata o personalmente o a mezzo delegato, dandone preavviso almeno 10 giorni prima, trascorso il termine di 150 giorni dal decreto di approvazione degli atti e, comunque, non oltre 6 mesi dall'approvazione degli stessi. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.

Decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta data, l'ufficio preposto disporrà della documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale.

Art. 15 – Trattamento dati personali

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679, nonché delle previsioni del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, così come adeguate con il Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in qualità di titolare del trattamento, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura di selezione ed alla eventuale procedura di stipula del contratto, nonché alla gestione del conseguente rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. I dati personali raccolti saranno trattati



e conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti, ferma restando l'applicazione della normativa in materia di conservazione della documentazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore. In qualsiasi momento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti, di cui al capo III del Regolamento UE, agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 196/2003, attraverso l'invio di una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: rpd@unicas.it o dpo@pec.unicas.it. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) dell'Ateneo è la dott.ssa Elide DI DUCA (tel. 0776.2993440 – rpd@unicas.it). La variazione del responsabile potrà avvenire in qualunque momento e della stessa sarà data notizia sulla seguente specifica pagina del sito dell'Ateneo: <http://www.unicas.it/footer/privacy-2018.aspx>

Art. 16 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il sig. SPINA Giuseppe Salvatore, responsabile dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente di questa Università.

Art. 17 (Pubblicità)

Il presente bando è pubblicizzato sulla pagina web dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al seguente indirizzo: <http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx>, e per estratto sui siti web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: <http://bandi.miur.it> e dell'Unione Europea: <http://ec.europa.eu/euraxess>. Di esso viene dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^a serie Speciale “Concorsi ed Esami” - di un comunicato cumulativo del Ministero dell'Università e della Ricerca. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del suindicato comunicato MUR decorre il termine di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 18 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Bando si applicano il Regolamento relativo al reclutamento di Ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e, per quanto compatibili, le disposizioni del capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato.

Cassino,

30 NOV. 2022

IL RETTORE
prof. Marco DELL'ISOLA

Il Direttore Area Risorse Umane
dott. Massimiliano MIGNANELLI

Il Responsabile dell'Ufficio
sig. Giuseppe Salvatore SPINA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ART. 3 DEL BANDO)

<p style="text-align: center;">Al Magnifico Rettore Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Viale dell'Università - Campus Folcara - 03043 CASSINO - FR</p>		
<p>__I_ sottoscritt_ Cognome: _____ Nome: _____ Codice fiscale: _____</p>		
<p>Data nascita: _____ _____</p>	<p>Luogo nascita: _____</p>	
<p>Numero telefonico: _____ _____</p>	<p>E-mail: _____</p>	
<p>Residenza: Via : _____</p>		
<p>CAP.: _____ _____</p>	<p>Città: _____ _____</p>	<p>Provincia o stato: _____ _____</p>
<p>Modalità con cui intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione: O Postale Indirizzo cui inviare le comunicazioni relative alle selezione (solo se diverso dalla residenza): Via : _____</p>		
<p>CAP.: _____ _____</p>	<p>Città: _____ _____</p>	<p>Provincia o stato: _____ _____</p>
<p>O PEC</p>		
<p>Indirizzo PEC: _____ _____</p>		
<p>chiede di partecipare alla seguente selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a Tempo Determinato (art. 24 comma 3 lett. a) Legge 240/2010):</p> <p>Dipartimento _____ Settore concorsuale (sigla) _____ (denominazione) _____ Settore scientifico-disciplinare: (sigla): _____ denominazione): _____</p>		
<p>A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:</p> <p>⇒ è in possesso del seguente requisito di ammissione alla selezione: titolo di dottore di ricerca o equivalente : _____ _____</p> <p>⇒ è cittadino italiano: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> è cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea: _____ è cittadino del seguente Stato extracomunitario: _____</p>		

- ⇒ (solo se cittadino italiano)
 è iscritto nelle liste elettorali del comune di: _____
 non è iscritto per i seguenti motivi: _____
- ⇒ ha riportato condanne penali: si no
 in caso positivo indicare i dati richiesti all'art. 3 del bando: _____
- ⇒ (solo se cittadino italiano), è nella seguente posizione nei riguardi dell'obbligo di leva:

- ⇒ non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né è stato dichiarato decaduto da un impiego stabile, ai sensi dell'art. 127 lett. d) del D.P.R. 3/57;
- ⇒ non è stato già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
- ⇒ ai fini della valutazione del rispetto del requisito di ammissione alla selezione, previsto dall'art. 2 comma 3 n. 2) del bando, dichiara di aver avuto i seguenti contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 e di aver fruito nel corso del loro espletamento dei seguenti periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute:
- a) _____
 b) _____
 c) _____
 d) _____
 e) _____
- ⇒ relativamente al rispetto del requisito di ammissione alla selezione, previsto dall'art. 2 comma 3 n. 3) del bando, dichiara di non avere rapporti di coniugio, di non essere convivente, né di avere vincoli di affiliazione o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, né con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

ULTERIORI DICHIARAZIONI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA E DI QUELLI EXTRACOMUNITARI

gode dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza (indicare lo Stato):

ha adeguata conoscenza della lingua italiana.

SPAZIO RISERVATO AI CANDIDATI CHE INTENDONO FRUIRE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 20 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104

___|___ sottoscritto dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 così come attestato da certificazione allegata e pertanto:

chiede di poter fruire per lo svolgimento delle prove di un tempo aggiuntivo rispetto a quello che sarà concesso agli altri candidati, nella misura determinata da codesta Amministrazione;

dichiara di avere necessità, in relazione allo specifico handicap documentato, dei seguenti

strumenti di ausilio _____

ALLEGATI

- copia del codice di identificazione personale (codice fiscale)
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- solo in caso di fruizione dei benefici di cui all'art. 20 L. 104/92: certificazione medica relativa ai benefici di cui all'art. 20;
- curriculum in duplice copia della propria attività scientifica, didattica e professionale;
- documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
- pubblicazioni scientifiche e relativo elenco in duplice copia;
- supporto informatico, contenente in formato .doc o .rtf o .pdf tutta la documentazione allegata alla domanda;
- altro: _____

___|___ sottoscritt___, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza dei benefici acquisiti cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che tutti i dati forniti rispondono al vero.

Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

..l.. sottoscritt nat.. a
..... (prov.) il e residente in.....
(prov.....) via

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..l.. sottoscritt.. dichiara, inoltre, di essere informat., ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data:

..l.. dichiarante

.....

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ
AI SENSI DELL'ART.47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445**

..l.. sottoscritt nat.. a
..... (prov.) il e residente in
(prov.....) via

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

..l.. sottoscritt... dichiara inoltre di essere informat..., ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data:

..l.. dichiarante (1)

.....

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Nota: le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, disciplinate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono non una certificazione amministrativa, ma un atto di notorietà che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati quindi:

- i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.*
- la conformità all'originale della copia di un documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di un titolo di studio (art. 19 del D.P.R.445/2000).*

I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva, ma devono essere indicati espressamente, non essendo sufficiente una generica espressione del tipo "...tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale...".

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione dal titolo: edito da: riprodotto per intero/estratto da pag. a pag. e quindi composta di n. fogli è conforme all'originale.
- la copia del seguente atto/documento: conservato/rilasciato dall'amministrazione pubblica composta di n.fogli è conforme all'originale.
- la copia del titolo di studio/servizio: rilasciato da ilè conforme all'originale.
- per la pubblicazione dal titolo il deposito legale è stato adempiuto da
(indicare il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede del soggetto obbligato al deposito)